

(omissis)

delibera:

- a) di esprimere **PARERE MOTIVATO** positivo, relativamente alla *Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in attuazione del PTA regionale, adottata con DCP n. 3/2010 e 33/2010*, ai sensi dell'art.15, del D. Lgs. 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi;
- 1) è necessario evidenziare e confrontare esplicitamente la coerenza degli obiettivi, degli interventi e delle misure proposte della variante al PTCP con quelli di sostenibilità ambientale indicati dal PTR; è quindi necessario che nella Dichiarazione di sintesi venga valutata l'interferenza delle azioni di piano (nuovi invasi e nuove aree urbanizzabili nei settori di ricarica degli acquiferi) con le criticità evidenziate dal PTR, in particolare sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali, l'integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica e basso consumo di risorse ed energia, nell'osservanza del principio generale di prevedere il consumo di nuovo territorio, solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione;
  - 2) è necessario esplicitare nella Valsat e nella Dichiarazione di sintesi le ragioni delle misure e degli interventi previsti dalla Variante per il raggiungimento degli obiettivi, evidenziando le motivazioni per l'assenza di ragionevoli alternative;
  - 3) si ritiene sia necessario rivedere la formulazione di alcune azioni e scelte previste dalla variante e delle conseguenti disposizioni normative sulla base di valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale, non contenute nella Valsat-Rapporto Ambientale, tra le quali:
    - dimensionamento dei fabbisogni e pianificazione della previsione degli invasi ad uso irriguo (di cui alla tab. 5.5 delle NTA, art. 5.9);
    - disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero (art. 5.7);
    - misure quantitative previste per favorire il processo di ricarica della falda e limitare il processo di impermeabilizzazione: definizione della percentuale minima di superficie permeabile delle trasformazioni urbanistiche e definizione delle quote da urbanizzare in aree ricadenti nei settori di ricarica A, B e D (art. 5.4), con particolare riferimento al deficit idrico del conoide del Senio nei comuni di Castelbolognese e Faenza;
  - 4) in particolare rispetto agli invasi ad uso irriguo programmati e riportati nella tabella 5.5 delle NTA, art. 5.9, e fermo restando il fabbisogno idrico individuato per aumentare la disponibilità della risorsa idrica, si ritiene necessario lo stralcio dagli elaborati di Variante della individuazione e del dimensionamento dei singoli invasi considerato che:
    - la Valsat non contiene alcuna valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale circa gli impatti ambientali relativi alla loro localizzazione;
    - per la realizzazione di tali invasi sono necessarie preliminari attività estrattive, rispetto alle quali non è stata valutata la compatibilità e coerenza con gli obiettivi, il dimensionamento e le previsioni estrattive pianificate dal piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) della Provincia di Ravenna approvato nel marzo 2009;
  - 5) deve essere inoltre esplicitata nella Dichiarazione di sintesi:
    - la valutazione degli impatti e delle condizioni di sostenibilità rispetto al dimensionamento massimo di capacità idrica invasabile in relazione ai quantitativi riportati nelle norme pari a 4.335.000 di metri cubi (art. 5.9),
    - la coerenza di tale dimensionamento con quanto riportato nella relazione di Piano (3.000.000 metri cubi) e con quanto programmato dalle Autorità di Bacino dei fiumi Romagnoli e del fiume Reno,
  - 6) si ritiene sia necessario integrare nella Dichiarazione di sintesi, la valutazione contenuta nel Rapporto Ambientale, eventualmente riformulando gli esiti conseguenti:
    - implementando la “matrice qualitativa delle ripercussioni delle azioni e misure assunte nel Piano sui principali indicatori selezionati”, attraverso una esplicitazione delle misure genericamente indicate nella voce “risparmio/razionalizzazione risorsa”;

- completando la tabella dell'analisi SWOT, laddove sono segnalate criticità riscontrate in termini di elementi di rischio (T) o debolezza (W) con l'evidenziazione delle misure del piano finalizzate alla risoluzione di tali criticità;
- 7) ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/08, si ritiene necessario prevedere la predisposizione di un piano di monitoraggio volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive; si ritiene altresì necessario:
- che tale monitoraggio sia implementato con una verifica nel tempo dell'assenza di impatti negativi significativi e dell'efficacia delle misure previste, individuando anche indicatori in grado di quantificare nel tempo quali/quantitativamente il raggiungimento degli obiettivi formulati;
  - che a tal fine siano individuate da parte della Provincia nella Dichiarazione di sintesi: le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;
  - in particolare il piano di monitoraggio ambientale dovrà prevedere **tempistiche** di verifica ambientale intermedie rispetto al 2015 in modo da consentire eventuali misure ed interventi compensativi;
- 8) anche in relazione a quanto sottoscritto nell'Accordo di Pianificazione (punto 5 dell'art. 3) dove si definiscono i compiti della Provincia al fine di indirizzare e subordinare l'attuazione delle quote insediative previste dalla Variante, è necessario definire **opportuni indicatori** che consentano in particolare di correlare lo stato quali-quantitativo delle acque sotterranee con le possibili nuove quote di urbanizzazione previste nelle zone di protezione delle acque sotterranee, sulla base del criterio di tutela del processo di ricarica della falda dai fenomeni di impermeabilizzazione e del principio di evitare il consumo di suolo favorendo la riqualificazione del tessuto insediativo esistente stabilito dal PTR;
- 9) i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;
- 10) si ritiene che le presenti valutazioni relative alla variante in oggetto siano valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti, anche dovute all'eventuale accoglimento di osservazioni ricevute; ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione qualora l'attuazione della variante preveda modifiche sostanziali rispetto agli interventi contemplati negli elaborati adottati;

delibera altresì  
in merito alla valutazione di incidenza:

- b) di dare atto della **Valutazione di Incidenza** approvata dalla Provincia di Ravenna con Determina del Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 2757 del 4 agosto 2010, ad esito positivo a condizione che:

- 1) le Norme di Attuazione della variante siano integrate con le modifiche e prescrizioni impartite dalla Valutazione di Incidenza che si valutano condivisibili e riportate in grassetto:

*“Art. 1 – Elaborati costitutivi della Variante al PTCP per il recepimento e perfezionamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)*

*1. La presente Variante al PTCP è costituita dai seguenti elaborati:*

***f) lo Studio di Incidenza***

*2. Gli elaborati di cui alle lettere a), b) e d) ed f) del primo comma integrano gli elaborati del PTCP vigente”*

*2) “Art. 5.2 - Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento  
4.(D) Corpi idrici. I corpi idrici del territorio provinciale individuati dal PTA sono distinti in:*

- corpi idrici superficiali (corsi d'acqua naturali, acque di transizione, acque marine costiere, corpi idrici artificiali), parte dei quali suddivisi in significativi e di interesse;

- corpi idrici sotterranei (acque sotterranee), parte dei quali definiti significativi.

Sono oggetto di specifico monitoraggio e classificazione:

1) i corpi idrici significativi, da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale.

2) i corpi idrici di interesse che:

- per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale;

- per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi.

Anche questi corpi idrici sono da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale. Gli obiettivi definiti per i corpi idrici di interesse (stazioni di monitoraggio di tipo AI), sono da ritenersi come "obiettivo guida", e non imperativi per il raggiungimento della classe assegnata.

L'individuazione dei corpi idrici significativi (superficiali e sotterranei) e di quelli superficiali di interesse (ai sensi del Dlgs 152/06), è riportata nella tabella 5.1. Ai corpi idrici superficiali significativi già individuati dal PTA questo PTCP aggiunge l'asta del Torrente Senio (già classificata di interesse nel PTA), coerentemente alla medesima classificazione già adottata nel suo tratto toscano; di conseguenza al suo affluente principale Torrente Sintria viene attribuita la classificazione di corpo idrico di interesse.

**Per i corpi idrici già classificati significativi ai sensi del D.Lgs. 152/99, quali Ortazzo/Ortazzino, non più disciplinati dalla normativa sulle acque di transizione di cui al D.Lgs. 152/06 e pertanto non ricompresi, a partire dal 2010, nel programma di monitoraggio, si raccomanda lo svolgimento di un monitoraggio specifico a fini del controllo del mantenimento/miglioramento della caratteristiche ambientali degli stessi**

7. (D) Obiettivi di qualità ambientale

Gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali significativi e di interesse sono specificati nella tabella 5.2.

Per le zone umide presso la foce del fiume Lamone – Punta Alberete e Valle Mandriole – l' Ente Gestore dovrà adoperarsi al fine di garantire un livello idrico ottimale e un sufficiente ricambio idrico anche durante tutta la stagione estiva.

9.(D) **Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale**

Il complesso delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente comma 7 è costituito dal quadro degli indirizzi, delle azioni, degli interventi, delle regole e delle prescrizioni contemplate nel Titolo 5 del PTCP, prefiguranti un sistema nel quale si integrano politiche e misure per la tutela qualitativa e per la tutela quantitativa, sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee. Tale complesso di misure fa riferimento alla classificazione relativa allo stato attuale della qualità ambientale dei corpi idrici indicati al precedente comma 4, o di parte di essi, oltre che all'analisi delle caratteristiche del bacino idrografico di pertinenza ed all'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, ampiamente descritti nel Quadro conoscitivo della Relazione Generale.

**Si prescrive che le priorità evidenziate al par. 2.7.2. della Relazione Generale della presente Variante e in particolare quanto riportato al par. 2.7.2.3.2. al punto 1 relativamente all'immissione sistematica dal CER nel Lamone della quota d'acqua a beneficio di Punta Alberete e Valle Mandriole, divengano azione da compiere obbligatoriamente, trattandosi di un intervento di tutela ambientale indispensabile per la conservazione di un elevato numero di habitat e specie prioritari, attualmente minacciati proprio dalla carenza di acque dolci."**

3) “Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano

1. Nelle aree di ricarica di cui al precedente art.5.3, comma 4), al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere7:

a) (I) le risorse idriche sotterranee sono destinate prioritariamente all'utilizzo idropotabile;

b) (P) sono vietati l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo a quelle alimentanti acquedotti ad uso idropotabile **e i sistemi carsici della Vena del Gesso nel SIC/ZPS IT4070011**. Tali operazioni possono essere consentite previo nulla-osta del Servizio tecnico di bacino regionale competente.

...

5.(D) I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme individuano nel PSC o nel RUE le zone interessate da sorgenti e **risorgenti** naturali di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e dettano le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. Nello specifico, con riferimento alle “sorgenti di particolare pregio naturalistico – ambientale” (intese come sorgenti libere, o comunque non captate per uso privato o acquedottistico, quali ad esempio fontane o altre scaturigini che rivestono valore storico-paesaggistico e possiedono caratteristiche di pregio naturalistico), la relativa disciplina di tutela deve recepire il divieto del prelievo di acque superficiali o sotterranee in una fascia di raggio di 500m<sup>10</sup>. Nell'ambito delle aree protette, i Comuni espletano gli adempimenti di cui al presente comma di concerto con gli enti gestori delle medesime, in connessione con le attività di cui al seguente comma 7. **Sono immediatamente individuate come risorgenti di interesse naturalistico la risorgente del rio Cavinale e la risorgente del rio Basino, nel SIC/ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.**

...

4) Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 6, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:

**f) è incentivata la realizzazione di bacini per lo stoccaggio permanente di acque dolci prelevate dai fiumi in periodi di piena, finalizzati esclusivamente alla ricarica della falda e al contrasto dell'ingressione marina e non ad uso irriguo.**

## MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

5) Art. 5.8 Regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (DMV)

1.(P) Finalità e definizione.

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è il valore minimo della portata che deve essere lasciata defluire immediatamente a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati. Esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione. Nel bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua che resta escludendo il volume da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici interessati; le derivazioni di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 95 del DLgs 152/06, devono quindi essere regolate in modo da “garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici”. **Pur tenendo conto dei limiti di cui al DLgs 152/06 e della normativa regionale in materia di DMV, per i corsi d'acqua che alimentano zone umide interne alla Rete Natura 2000 per DMV deve essere inteso quel deflusso minimo in grado di permettere anche un'alimentazione delle zone umide sufficiente ad almeno un ricambio idrico annuale di tutta la massa di acqua contenuta nelle zone umide stesse.**

3.(D) Campo di applicazione e componenti del DMV

*L'ambito di applicazione del DMV è regolato dall'art. 56 delle norme del PTA. Per tutti i corpi idrici superficiali esclusi quelli descritti al successivo comma 5 il DMV cosiddetto "integrale" è costituito da una componente idrologica (di cui al comma 6) e da una componente morfologica-ambientale (di cui al comma 7). Ai fini del calcolo del DMV, idrologico od integrale, devono essere prioritariamente garantiti i quantitativi derivati a scopo idropotabile ed il mantenimento della continuità idraulica in tutti i corsi d'acqua. Le derivazioni sono autorizzate con l'obbligo del rilascio del DMV e secondo una logica improntata al bilancio idrologico di bacino la quale garantisca a tutti i frontisti, richiedenti e non richiedenti, il medesimo titolo all'attingimento, reale o potenziale. Non sono ammesse deroghe ai DMV ed alle limitazioni di prelievo quando necessarie salvo quelle previste all'art. 58 delle norme del PTA (deroghe temporanee a cura della Regione, con finalità esclusivamente idropotabili, ambientali, storico-culturali, igienicosanitarie) **che, all'interno della Rete Natura 2000 o nei casi in cui esse possano incidere sui siti della stessa Rete Natura 2000 dovranno rispettare quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4 della direttiva 92/43/CEE.***

*6.(D) Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km<sup>2</sup> - Componente idrologica DMVci.*

*Per quei corsi d'acqua naturali che da tarda primavera a fine estate vengono regimati artificialmente nel loro tratto terminale con l'intento di ridurre l'apporto a mare in stagione balneare ed incrementare la disponibilità irrigua nei pressi della costa, in considerazione dell'artificialità del rispettivo alveo e della bassa qualità ambientale che ne deriva, limitatamente ai mesi da aprile a settembre compresi è ammessa la possibilità di un deflusso nullo a valle delle chiuse situate in prossimità della foce, purché in presenza di derivazioni che assicurino stabilmente un minimo di deflusso a monte delle medesime e fatta eccezione per il fiume Lamone, che in considerazione dell'elevato valore ambientale delle zone umide alimentate e incluse nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole", deve comunque mantenere un deflusso minimo vitale in grado di alimentare costantemente le due paludi.*

*11.(D) Uso idroelettrico*

*Nella valutazione di opportunità di rilascio della concessione per impianti idroelettrici dovrà essere osservato quanto previsto nel Piano energetico provinciale, e preferita la realizzazione di impianti che presentino il minimo impatto ambientale associato alla massima efficienza produttiva, **in particolare garantendo comunque la continuità del corso d'acqua per i fiumi e i torrenti che attraversino siti della Rete Natura 2000, anche se l'intervento dovesse trovarsi al di fuori di essi, così come prescritto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 24 luglio 2007, tabella F), punto 1.***

*6) Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità*

*1.(I) E' da perseguire in ogni caso la riduzione del numero degli invasi attraverso la realizzazione di opere di stoccaggio inter-aziendali, sia in quanto razionalizzazione di opere già esistenti, sia nella costruzione di nuove.*

*2.(I) Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della Variante al PTCP di adeguamento al PTA non sono autorizzabili nuove concessioni di derivazione/attingimento dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile, di quelle per l'alimentazione degli invasi pianificati dal PTCP e dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura. Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva ammonta a 4.335.000 mc, ripartiti e localizzati così come descritto nella tabella seguente. e **garantendo, comunque, il DMV aumentato, nel caso del Lamone, della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico annuale delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".***

*.....*

***Tra i fabbisogni idrici da ritenere prioritari si aggiungono 1.000.000 mc/a per Punte Alberete e 2.500.000 mc/a per Valle Mandriole.***

*5.(P) Le concessioni di derivazione esistenti vengono rinnovate esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale. **Le concessioni lungo il Fiume Lamone vengono rinnovate garantendo,***

**comunque, il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 “Punte Alberete, Valle Mandriole”.**

7) Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari  
*Misure generali*

1.(I) *La risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l'uso idropotabile; per tutti gli altri usi va privilegiato il prelievo di acque superficiali o, in via secondaria, l'emungimento dalle falde freatiche, ove questo è espressamente consentito;*

2.(P) *E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01. E' comunque vietata la perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7, a meno che la stessa non sia finalizzata all'ottenimento degli habitat oligotrofici di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE.*

*E' sempre vietata la derivazione della falda di subalveo, con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa quella dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveofluviale o torrentizio.*

8) Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura

*Risparmio idrico nel settore agricolo*

17.(D) *i Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura redatti dai Consorzi di Bonifica e di irrigazione prescritti dal PTA e di cui alla precedente lettera devono contenere almeno:*

- *interventi relativi al miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione (realizzazione di adduzioni impermeabili; realizzazione di reti distributive in pressione;*

- *impermeabilizzazione almeno del fondo del letto dei canali irrigui adduttori (ove tecnicamente possibile), ma esclusivamente al di fuori dei siti della Rete Natura 2000. Obiettivo di riferimento per gli interventi sulle reti di adduzione consortili è il raggiungimento al 2016 di un rendimento dell'80%;*

19.(P) *Quale prima individuazione dei Bacini a Basso Impatto Ambientale previsti per il territorio provinciale, si assume l'elenco di opere e di fabbisogni di cui all'art. 5.9 comma 2. Variazioni al suddetto elenco potranno essere apportate dal Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui al precedente comma 18, ovvero con atto del Consiglio Provinciale, **previa Valutazione di Incidenza.***

21.(P) *Non sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo con l'esclusione di:*

- *invasi a Basso Impatto Ambientale di cui alla tabella dell'art. 5.9, comma 2;*

- *invasi in progetto per i quali sia stata presentata alla Provincia, alla data di adozione della presente variante, la domanda di adesione al Progetto collettivo denominato “Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali” nell'ambito dell'Asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013;*

- *quelli previsti dai Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai precedenti commi 17 e 18;*

- *quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di adozione della variante al PTCP di adeguamento al PTA.*

*Gli invasi specificati nelle precedenti tre alinee che si collocano negli areali dei fabbisogni elencati nella tabella dell'art.5.9 comma 2, vanno in decremento dei fabbisogni di area ivi individuati.*

***Gli invasi devono, comunque, essere sottoposti a Valutazione di Incidenza qualora si trovino lungo un corso d'acqua che attraversi o lambisca siti della Rete Natura 2000.***

...

**MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA**

9) Art. 5.13 *Disposizioni relative allo smaltimento delle acque*

## *Disciplina degli scarichi*

4. Oltre alle misure obbligatorie derivanti dal PTA di cui al comma precedente, il PTCP introduce le seguenti misure supplementari:

**(I) Indirizzo a perseguire l'abbattimento della torbidità in uscita dai depuratori al di sotto di 50 NTU.**

*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (art. 113 DLgs 152/06 e art. 28 delle norme del PTA)*

### *10. Misure obbligatorie e supplementari*

a) (P) Per gli agglomerati con oltre 20.000 Abitanti Equivalenti (AE) che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), devono essere predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50% e non inferiore ad almeno il 70% nelle aree entro 10 km dalla costa.

**(I) Occorre perseguire l'ulteriore riduzione del 25% qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000;**

b) (P) per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 AE, che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia devono consentire, al 2016, una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante, e non inferiore ad almeno il 45% nelle aree entro 10 km dalla costa.

**(I) Occorre perseguire l'ulteriore riduzione del 25% qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000;**

c) (I) potranno essere previsti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia anche per agglomerati di minor dimensione, i cui scarichi sono ricadenti in zone di protezione, di cui all'art 5.3, nonché per ulteriori agglomerati, al fine di conseguire obiettivi di qualità a livello locale, nel reticolo idrografico secondario, anche in ragione della destinazione irrigua dei recettori; **in particolare occorre perseguire tale previsione qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000, con gli obiettivi fissati al precedente punto b);**

f) (P) in considerazione della destinazione portuale dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico) e **siti della Rete Natura 2000**, gli scarichi di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento ad essa afferenti dovranno rispettare i seguenti limiti di concentrazione: 15 mg/l di azoto totale, di cui al massimo 5 mg/l di azoto ammoniacale; 5 mg/l di fosforo totale. Tali limiti si applicano entro un anno dall'approvazione della presente Variante.

### *11.(D) Piano di Indirizzo.*

Gli interventi relativi alle misure descritte al precedente comma 10, lettere a), b), c) sono contenuti nel "Piano di Indirizzo", che è da intendersi quale programma attuativo, ai sensi dell'art. 5.2, comma 9. La redazione del Piano di Indirizzo, ai sensi della Delibera della Giunta regionale D.G.R. n.286/2005 compete alla Provincia, di concerto con l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna e con la collaborazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Il Piano di Indirizzo è approvato e aggiornato dal Consiglio Provinciale, **previa Valutazione di Incidenza qualora contenga l'esatta ubicazione degli interventi da valutare**, sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA, e costituisce riferimento per la pianificazione d'Ambito.

...

*APPENDICE – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque*

*sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree costituenti rocce magazzino nel territorio collinare-montano.*

Categorie di usi ed attività costituenti potenziali centri di pericolo (riferimenti normativi)	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
		“Aree di ricarica della falda e zone di riserva” nel territorio di pedecollina-pianura (art.5.3, comma 3)
	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l'insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo
<p><i>b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi. (**)</i></p> <p><i>(rientrano in questo ambito sia l'accumulo temporaneo a piè di campo secondo quanto previsto agli artt.10, 11 e all'Allegato 3, della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 96/07, sia lo stoccaggio presso l'utilizzatore finale dei fanghi di depurazione di cui all'art. 12, comma 5, del D.lgs. 99/92 e alla D.G.R.2773/04 come mod. dalla D.G.R.285/04)</i></p>	Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.	<b>Vietato all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”</b>
<p><i>c-p) spandimento di concimi chimici, effluenti di allevamento, fertilizzanti e pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione agronomica che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (PUA di cui agli artt.29, 30, 31 della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 96/07, e disciplinari di produzione integrata)</i></p>	Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.	<b>Vietato all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”</b>
<p><i>d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio e da strade. (***) (rientrano in questo ambito gli scarichi nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ai sensi dell'art.104 del D.Lgs.152/06 e gli scarichi di acque meteoriche di cui al comma 9 della DGR 286/05)</i></p>	<p>Dispersione indiretta sul suolo o in corpo idrico significativo:</p> <p>1. Solo settore A, esterno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D.Lgs.152/06 Valutazione caso per caso del possibile trattamento prima del convogliamento in acqua superficiale, in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato.</p> <p>2. Solo settore A, interno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D.Lgs.152/06 Nell'impossibilità di recapito in rete fognaria legata a motivi idraulici, valutazione caso per caso del possibile trattamento prima del convogliamento in acqua superficiale, in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato.</p>	<b>Vietata all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”</b>



<p>f1) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; (L.R.17/91)</p>	<p><b>Vietata l'apertura di nuove cave nella Rete Natura 2000, per le cave esistenti vige quanto stabilito dalla vigente pianificazione di settore.</b></p>	<p><b>Vietata l'apertura di nuove cave nella Rete Natura 2000, per le cave esistenti vige quanto stabilito dalla vigente pianificazione di settore.</b></p>
<p>f2) lavorazione e trasformazione di materiali lapidei e bituminosi</p>	<p>Tutti i settori:</p> <p>Aree di lavorazione:</p> <p>a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area;</p> <p>b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente;</p> <p>c. sono vietati gli approvvigionamenti da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si fa obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro <b>un anno dall'approvazione della presente Variante</b>, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati da accordi specifici.</p> <p>d. sono ritenute incompatibili derivazioni di acque superficiali di lavorazione con restituzione dei reflui a monte delle captazioni oggetto di tutela;</p> <p>Vasche di decantazione:</p> <p>e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca.</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le "Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e quindi per tutte le rocce magazzino:</p> <p>Aree di lavorazione:</p> <p>a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area;</p> <p>b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente;</p> <p>c. sono vietati gli approvvigionamenti da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si fa obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro il 31/12/10, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati da accordi specifici.</p> <p>d. sono ritenute incompatibili derivazioni di acque superficiali di lavorazione con restituzione dei reflui a monte delle captazioni oggetto di tutela;</p> <p>Vasche di decantazione:</p> <p>e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca</p>
<p>i-q) attività comportanti l'impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radio-attive (esclusi i derivati petroliferi). (rientrano in questo ambito le sostanze di cui alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, D.Lgs.152/06 e al D.M. 18 settembre 2002 "Modalità di informazione sullo stato della acque, ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.Lgs.152/99") E' compreso il deposito temporaneo rifiuti, solidi o liquidi, pericolosi.</p>	<p>...</p> <p><b>Vietata nella Rete Natura 2000</b></p>	<p>...</p> <p><b>Vietata nella Rete Natura 2000</b></p>
<p>l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</p>	<p><b>Vietato all'interno di doline e inghiottitoi nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</b></p>
<p>o) bacini di accumulo e contenitori per lo</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva</p>	<p><b>Vietati all'interno di doline,</b></p>

<i>stoccaggio degli effluenti di allevamento; impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica (°°)</i>	<i>rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</i>	<b><i>inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”</i></b>
<i>v) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi</i>	... <b><i>Vietati nella Rete Natura 2000, ad eccezione dei punti vendita carburanti</i></b>	... <b><i>Vietati nella Rete Natura 2000, ad eccezione dei punti vendita carburanti (comunque al di fuori di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”)</i></b>

delibera inoltre

- c) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ravenna; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all’approvazione della variante, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
- d) di informare che è possibile prendere visione del piano e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria presso la Regione Emilia – Romagna, Via dei Mille 21, Bologna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
- e) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;
- f) di pubblicare in estratto il presente partito di deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia – Romagna.